

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 29 settembre 2010 — Al-Faqih e a./Consiglio

(Cause riunite da T-135/06 a T-138/06) ⁽¹⁾

«Politica estera e di sicurezza comune — Lotta al Terrorismo — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Congelamento di capitali — Diritti fondamentali — Diritto al rispetto della propri età, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo»

(2010/C 328/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih (Birmingham, Regno Unito); Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham); Ghunia Abdrabbah (Birmingham) e Taher Nasuf (Manchester, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente N. Garcia-Lora, solicitor, e S. Cox, barrister, poi N. Garcia-Lora e E. Grieves, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. J. Kuijper, poi C. O'Reilly e J. Aquilina, poi E. Paasivirta e P. Aalto, infine E. Paasivirta e M. Konstantinidis, agenti; e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Gibbs, Z. Bryanston-Cross e S. Ossowski, agenti, assistiti da A. Dashwood, barrister)

Oggetto

Domanda d'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, recante sessantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 (GU L 40, pag. 13), che ha introdotto i nomi dei ricorrenti nell'allegato I del regolamento n. 881/2002.

Dispositivo

1) *Le cause da T-135/06 a T-138/06 sono riunite ai fini della sentenza.*

2) *L'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, recante sessantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002, è annullato nella parte in cui riguarda i ricorrenti, sigg. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Taher Nasuf, Ghunia Abdrabbah e Sanabel Relief Agency Ltd.*

3) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, anche le spese dei ricorrenti nonché le somme anticipate dalla cassa del Tribunale ai fini del gratuito patrocinio.*

4) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 165 del 15.7.2006.

Sentenza del Tribunale 12 ottobre 2010 — Asenbaum/UAMI (WIENER WERKSTÄTTE)

(Cause riunite T-230/08 e T-231/08) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo WIENER WERKSTÄTTE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

(2010/C 328/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Paul Asenbaum (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti P. Vögel e E. Ploil)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schöffner, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro due decisioni della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 10 aprile 2008 (procedimenti R 1573/2006-4 e R 1571/2006-4), riguardanti due domande di registrazione del segno denominativo WIENER WERKSTÄTTE come marchio comunitario.

Dispositivo

1) *Le cause T-230/08 e T-231/08 sono riunite ai fini della sentenza.*

2) *I ricorsi sono respinti.*

3) *Il sig. Paul Asenbaum è condannato alle spese.*

(¹) GU C 223 del 30.8.2008.

Sentenza del Tribunale 21 ottobre 2010 — Agapiou Joséphidès/Commissione e EACEA

(Causa T-439/08) (¹)

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi all'attribuzione di un centro di eccellenza Jean Monnet all'Università di Cipro — Documenti emanati da un terzo — Diniego parziale di accesso — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Irricevibilità — Eccezione di illegittimità — Eccezione relativa alla tutela della privacy e all'integrità dell'individuo — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Obbligo di motivazione»]

(2010/C 328/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kalliope Agapiou Joséphidès (Nicosia, Cipro) (rappresentante: C. Joséphidès, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: M. Owsiany-Hornung e G. Rozet, agenti) e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) (rappresentante: H. Monet, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento, da una parte, della decisione dell'EACEA 1° agosto 2008, relativa alla domanda di accesso ai documenti relativi all'attribuzione di un Centro d'eccellenza Jean Monnet all'Università di Cipro e, dall'altra, della decisione della Commissione 8 agosto 2008, C(2007) 3749, relativa ad

una decisione individuale di attribuzione di sovvenzioni nel quadro del Programma di apprendimento permanente, sotto-programma Jean Monnet

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La sig.ra Kalliope Agapiou Joséphidès è condannata alle spese.*

(¹) GU C 237 del 20.12.2008.

Sentenza del Tribunale 21 ottobre 2010 — Umbach/Commissione

(Causa T-474/08) (¹)

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi ad un contratto concluso nell'ambito del programma TACIS — Domanda di accesso in relazione alla causa tra la ricorrente e la Commissione dinanzi ad un giudice civile belga — Diniego parziale di accesso — Domanda di accesso basata su principi che discendono dal Trattato UE — Interesse pubblico prevalente»]

(2010/C 328/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dieter C. Umbach (Bangkok, Thailandia) (rappresentante: avv. M. Stephani)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 settembre 2008, recante diniego dell'accesso del ricorrente a taluni dati che compaiono nei documenti relativi ad un contratto intitolato «TACIS Service Contract n. 98.0414», relativo all'assistenza alla redazione di un codice amministrativo a favore della Federazione Russa.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Il sig. Dieter C. Umbach è condannato alle spese.*

(¹) GU C 32 del 7.2.2009.